



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ORELLANA e BATTISTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2016**

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52

ONOREVOLI SENATORI. – Stabilità politica e capacità decisionale sono due elementi conaturati al concetto di «governabilità», intesa come la possibilità di governare insita in un ordinamento costituzionale. In tal senso, con capacità decisionale si intende la capacità del sistema di produrre decisioni, traducendo la quantità di potere di cui si dispone in qualità dell'azione di governo della società. In questo contesto i meccanismi elettorali fungono da «filtri» che consentono di selezionare le domande politiche provenienti dai molteplici portatori di interessi che caratterizzano la società. La legge elettorale può, dunque, essere considerata l'anello di congiunzione tra rappresentanza e governabilità, garantendo la possibilità di trasformare la volontà collettiva in seggi parlamentari. Il sistema elettorale di qualsiasi società che voglia definirsi democratica e insieme liberale deve necessariamente attenersi a una serie di principi di matrice costituzionale.

Tra questi particolare menzione meritano il principio del minore sacrificio possibile per la rappresentanza, che si inverte, ad esempio, con soglie di sbarramento contenute, o il principio della massima eguaglianza possibile degli effetti del voto, con un premio di maggioranza che scatta solo se una maggioranza significativa si è realmente manifestata a favore di una certa soluzione di governo.

Altrettanto importante è il principio della massima possibile libertà dell'elettore nella scelta dei suoi rappresentanti territoriali e il principio della massima possibile prevedibilità degli effetti del voto e, dunque, l'assenza di pluricandidature. Scopo del pre-

sente disegno di legge, che si compone di due articoli, è quello di rafforzare la portata di alcuni di questi principi apportando i necessari correttivi alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Nello specifico, l'articolato introduce l'eliminazione del capolista, la cui presenza pone un limite indiretto alla facoltà di scelta da parte degli elettori, nonché la possibilità per il capolista di poter essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.

Si provvede inoltre all'eliminazione delle soglie di sbarramento vigenti, in quanto il premio di maggioranza previsto già garantisce un margine di seggi alla lista che ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti, tale da assicurare la governabilità del sistema. La presenza delle soglie di sbarramento, pertanto, determinerebbe una compressione eccessiva del diritto di rappresentanza degli elettori.

Si provvede, infine, a modificare i criteri regolanti lo svolgimento del ballottaggio, in particolare prevedendo che, nel caso in cui al primo turno nessuna lista superi la soglia del 40 per cento, si proceda a un secondo turno di ballottaggio fra le prime due liste ammesso che la somma dei loro voti raggiunga o superi la soglia del 70 per cento dei voti validi; in caso contrario, il ballottaggio si terrebbe tra le prime tre liste. Difatti un meccanismo di ballottaggio tra sole due liste, come quello attualmente in vigore, mal si attaglia al sistema italiano, tipicamente multipartitico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «e il nominativo del candidato capolista» sono soppresse;

b) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinomiali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;

c) all'articolo 19, comma 1, le parole: «e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinomiali» sono soppresse;

d) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in *fac simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli.

2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.

3. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in rettangoli distinti i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.»;

e) all'articolo 59-*bis*, i commi 1 e 5 sono abrogati;

f) all'articolo 77, comma 1, numero 6), le parole: «, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3),» sono soppresse;

g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

3) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;

5) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 3);

7) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascuna lista, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione

siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del

quoziente di attribuzione, e alla lista deficiataria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 7). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza

di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.

5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 4), abbia dato esito negativo, si procede a un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano raggiunto complessivamente almeno il 70 per cento dei voti validi. Qualora le due liste non abbiano raggiunto complessivamente almeno il 70 per cento dei voti validi, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le tre maggiori cifre elettorali nazionali. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste, ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio, nonché ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 4). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.»;

h) all'articolo 84, le parole: «, a partire dal candidato capolista e successivamente», ovunque ricorrono, sono soppresse;

i) l'articolo 85 è abrogato;

l) all'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), le parole: «del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione» sono soppresse;

m) all'articolo 93, terzo comma, le parole «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse;

n) all'articolo 93-bis, comma 1, le parole: «del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione» sono soppresse;

o) all'articolo 93-quater, al comma 2, le parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse, al comma 3, le parole: «Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3),» sono soppresse e, al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3)» sono soppresse.

## Art. 2.

*(Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: «i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione;» e le parole: «salvo i capolista nel limite di dieci collegi» sono soppresse;

b) la lettera e) è abrogata;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) sono attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi; in mancanza, sono attribuiti alla lista che prevale in un turno di

ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione, purché le due liste abbiano raggiunto complessivamente almeno il 70 per cento dei voti validi; in mancanza, sono attribuiti alla lista che prevale in un turno di ballottaggio tra le tre con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;»;

*d)* alla lettera *g)*, le parole: «dapprima i capolista nei collegi, quindi» sono soppresse.



